



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati

DOTT. ANTONIO RAPELLI	PRESIDENTE
DOTT. FABRIZIO APRILE	CONSIGLIERE
DOTT. MARCO ACCOSSANO	GIUDICE AUSILIARIO RELATORE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 2095/2017 di ruolo generale promossa da

KRYALOS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI, IN BREVE KRYALOS SGR S.P.A. (c.f. 05083780964), con sede in Milano, elettivamente domiciliata in Torino, via Cernaia 28, presso lo studio del difensore avv. Francesco Balasco **- APPELLANTE**

CONTRO

DEUFOL ITALIA S.P.A. (c.f. 05036140159), con sede in Fagnano Olona (VA), elettivamente domiciliata in Milano, via Giuseppe Revere 16, presso lo studio dei difensori avv.ti Eduardo Mariani e Marco Mariano **- APPELLATA**

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, Premesse le declaratorie necessarie o meramente opportune alla decisione, Così giudicare con il favore di compensi professionali, spese generali e spese di tutti i gradi di giudizio:

1) In via pregiudiziale: accertata e dichiarata, per quanto in narrativa, l'inesistenza della notifica del ricorso ex artt. 414 e 447 bis cpc e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza innanzi al Tribunale di Novara, giudice del primo grado, siccome eseguita a soggetto e ad indirizzo privi di qualsiasi collegamento con Kryalos SGR spa, già gestore del fondo Mazer, ovvero, in subordine, e salvo gravame, accertata e dichiarata la nullità di detta notifica e l'ignoranza da parte della ricorrente in appello della pendenza della causa e della pronuncia della sentenza 971/2016 del Tribunale di Novara prima dello spirare del termine per l'impugnazione ordinario della sentenza, dichiarare con ogni miglior formula la nullità della 971/2016, pronunciata il 13.12.2016, nel giudizio RG 448/2016, dal Tribunale di Novara,



sezione civile, Giudice Monocratico dott. Vito Febraro, pubblicata lo stesso 13.12.2016, e per l'effetto, visto l'art. 354 cpc, disporre la rimessione della causa al Tribunale di Novara.

2) In via di appello subordinato: nella denegata ipotesi non fosse disposta la remissione della causa al primo giudice in accoglimento della precedente istanza, in totale riforma della sentenza impugnata (n. 971/2016 Tribunale di Novara in composizione monocratica) si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, accertato e dichiarato, per quanto esposto in narrativa, che i motivi di recesso adottati da Deufol Italia Spa nella missiva 27

ottobre 2014 non costituiscono gravi motivi a mente dell'art. 27 L. 392/78, ovvero, in subordine e salvo gravame, accertato e dichiarato il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il primo giudice nell'esaminare le doglianze della società qui appellata, come da 2° motivo in narrativa, respingere con ogni miglior formula la domanda di accertamento della legittimità del recesso di Deufol Italia spa dal contratto di locazione 9.3.2011, originariamente stipulato con Axa Investment Managers Deutschland GmbH, cui è succeduto il Fondo, ora ricorrente per il tramite del proprio gestore, avente ad oggetto l'immobile a destinazione logistica in Oleggio (NO), Via Canapi, 2.

Per l'appellata

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:

In via pregiudiziale e preliminare: Rigettare l'appello proposto da KRYALOS poiché inammissibile per difetto di legittimazione passiva;

In via pregiudiziale e preliminare: Rigettare l'appello proposto da KRYALOS poiché inammissibile per tardività essendo la sentenza oggetto di impugnazione passata in giudicato il 13 giugno 2017;

Nel merito: Confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 971/2016 del 13 dicembre 2016 resa dal Tribunale di Novara;

Nel merito: Condannare l'appellante al pagamento del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;

In ogni caso: Condannare l'appellante alla rifusione delle spese legali per la presente fase d'appello nei confronti della DEUFOL, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c. .

Dispositivo letto all'udienza del 22 marzo 2018.



MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Axa Investment Managers Deutschland Gmhb con contratto del 9.3.2011 ha concesso in locazione a Deufol Italia S.p.A. il complesso immobiliare sito in Oleggio (NO), Via Canapo 2, complesso che in data 27.2.2014 è stato acquisito in proprietà da BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy, società di gestione del risparmio p.a. (in seguito indicata solo come BNP SGR) nella sua qualità di gestore del Fondo Mazer (Fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori professionali – O.I.C.R. Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio cod. n.466700).

Dall'1.2.2016 Kryalos Società di Gestione del Risparmio per azioni, in breve Kryalos SGR S.p.A. (in seguito indicata solo come Kryalos SGR) è subentrata a BNP SGR nella gestione del Fondo Mazer.

Con ricorso *ex art.447 bis* c.p.c. depositato il 12.2.2016 Deufol Italia ha convenuto BNP SGR avanti al Tribunale ordinario di Novara affinché fosse accertata la legittimità del suo recesso, esercitato con comunicazione del 27.10.2014, dal contratto di locazione del 9.3.2011 con produzione dei suoi effetti a far data dal 27 aprile 2015.

Il Tribunale di Novara, con sentenza n.971/2016 pubblicata il 13.12.2016, accertata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, ha dichiarato la legittimità del recesso esercitato da Deufol Italia dal contratto di locazione 9.3.2011, derivandone la produzione degli effetti di legge a far data dal 27.4.2015 e con condanna di BNP SGR alla rifusione delle spese di lite.

2. Con ricorso depositato il 9.10.2017 Kryalos SGR ha impugnato la sentenza del Tribunale ordinario di Novara n.971/2016 deducendo, con un primo articolato motivo, la nullità della sentenza di primo grado per inesistenza assoluta della notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, in quanto la prova della notificazione a BNP SGR sarebbe costituita dalla mera stampa della sola ricevuta di consegna di un messaggio di posta elettronica certificata senza ricevuta di accettazione e priva di certificazione di conformità del difensore, messaggio del quale non si riuscirebbe ad evincerne il contenuto che si assume essere stato recapitato all'indirizzo bnppreim@legalmail.it (secondo la prospettazione dell'appellante sarebbero incomplete e contrarie alla legge le modalità di produzione dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio notificato a BNP SGR). Nello stesso motivo l'appellante deduce alternativamente la nullità della sentenza di primo grado, in quanto il giudizio sarebbe stato erroneamente introdotto, con ricorso depositato il 12.2.2017, nei confronti



di BNP SGR, cessato gestore del Fondo Mazer mentre avrebbe dovuto essere proposto nei confronti di essa appellante, nuovo gestore del fondo dall'1.2.2016. In quanto pronunciata nei confronti di soggetto del tutto estraneo alla gestione del Fondo Mazer, la sentenza in questa sede impugnata sarebbe pertanto nulla ai sensi degli artt.160 e 161 c.p.c., con la conseguenza della rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art.354 c.p.c. .

Con un secondo motivo, svolto in via subordinata, l'appellante chiede comunque rigettarsi le domande proposte da Deufol Italia.

L'appellata si è costituita resistendo all'impugnazione, chiedendone il rigetto in quanto proposta da soggetto carente di legittimazione o comunque perché tardiva, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c., primo o terzo comma.

3. Osserva la Corte che ai sensi dell'art.36, comma 3, D.Lgs. 58/1998, la società di gestione del fondo agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo, assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario. Secondo autorevole giurisprudenza di legittimità, che si condivide e dalla quale non vi è motivo di discostarsi, i fondi comuni d'investimento, nella specie i fondi immobiliari chiusi disciplinati nel D.Lgs. 58/1998, sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, il diritto di proprietà sull'immobile acquisito deve essere riferito alla società promotrice o di gestione, la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia (cfr. Cass. 16605/2010).

Con la sostituzione del gestore, la proprietà del complesso immobiliare sito in Oleggio è quindi stata trasferita, nei termini anzidetti, da BNP SGR a Kryalos SGR e tale trasferimento di proprietà è soggetto a trascrizione ai sensi degli artt.2643 e 2645 c.c. .

La trascrizione è un mezzo legale di pubblicità posto a tutela della circolazione dei beni immobili, volto a dirimere i conflitti rispetto ai terzi aventi causa (e non tra le stesse parti di negozi, traslativi o costitutivi di diritti reali, tra loro incompatibili, cfr. Cass. 16494/2002), che va tenuto distinto dall'atto (fatto) che si trascrive. Il procedimento formale con cui si attua la trascrizione nemmeno va confuso con la forma dell'atto: sul piano sostanziale la trascrizione non incide sull'atto trascritto nel senso che nulla aggiunge a quest'ultimo, né viene in alcun modo preclusa l'interpretazione o la valutazione del contenuto del contratto al fine di verificare se il diritto a cui il contratto si riferisce sia effettivamente venuto ad esistenza (Cass. 12236/2002).



L'omessa trascrizione non comporta l'assenza di un requisito di validità del titolo, ma solo l'eventuale inopponibilità dello stesso titolo, con la precisazione che il difetto di trascrizione non è rilevabile d'ufficio ma dev'essere eccepito dalla parte interessata a farlo valere in proprio favore (cfr. Cass. 11812/2011, Cass. 994/1981, Cass. 1105/1978). Costituisce pertanto materia di eccezione riservata alla parte, che dalla mancata trascrizione pretende di ricavare conseguenze giuridiche a proprio favore (cfr. Cass. 994/1981).

4. Ritiene la Corte che la sostituzione del gestore del Fondo Mazer integri un'ipotesi di successione a titolo particolare, nella specie e per quanto qui interessa, nel diritto dominicale sul complesso immobiliare oggetto del contratto di locazione del 9.3.2011.

Il mutamento di tale titolarità formale dev'essere trascritto ex artt.2643 e 2645 c.c., quale atto che produce il trasferimento della proprietà, sia pur formale, di beni immobili.

A fronte dell'allegazione dell'appellante - secondo cui il mutamento della titolarità formale della proprietà del complesso immobiliare oggetto della locazione del 9.3.2011 è avvenuta in data 1.2.2016, e quindi anteriormente al deposito del ricorso in primo grado da parte dell'appellata avvenuto in data 12.2.2016 - l'appellata oppone che detto trasferimento non era a lei opponibile al momento del deposito del ricorso, essendo stato trascritto il 29.2.2016. A sostegno dell'assunto produce in questo grado sub doc.6 la visura catastale, dall'esame della quale si evince che il mutamento della titolarità formale della proprietà del complesso immobiliare oggetto del contratto di locazione del 9.3.2011 è stato trascritto con nota presentata il 29.2.2016.

La visura prodotta dall'appellata sub doc.6 in questo grado di giudizio è senza dubbio un nuovo mezzo di prova documentale, che la Corte ritiene però ammissibile ex art.437, comma 2, c.p.c., sotto un duplice profilo: per essere relativa a circostanza (la trascrizione del trasferimento di proprietà) sopravvenuta all'introduzione del giudizio di primo grado e per essersi resa necessaria in relazione allo sviluppo della vicenda processuale (Cass. 20055/2016; Cass. 15912/2004; Cass. 1468/2004; Cass. 5596/2000).

L'allegazione dell'avvenuta trascrizione del trasferimento della titolarità formale del complesso immobiliare oggetto del contratto di locazione del 9.3.2011, espressa nella comparsa di costituzione in appello dell'appellata (ivi pagg.9-10), nemmeno è stata oggetto di contestazione da parte dell'appellante nella prima difesa utile (coincidente con l'udienza di discussione del 26.1.2018), come sarebbe stato suo onere ex art.115 c.p.c., per cui può senz'altro ritenersi accertato che dal 29.2.2016 il mutamento della titolarità formale del complesso immobiliare



oggetto del contratto di locazione del 9.3.2011 è opponibile ai terzi, e quindi anche all'appellata Deufol Italia.

5. Si ritiene altresì che sia applicabile alla presente vicenda processuale la disciplina dettata dall'art.111 c.p.c., ove si consideri che solo nel corso del processo (cioè dopo il deposito dell'originario ricorso introduttivo, integrante la *vocatio iudicis* e costituente l'iniziativa di impulso), è divenuta opponibile ai terzi la successione a titolo particolare nella titolarità formale della proprietà del complesso immobiliare oggetto del contratto di locazione del 9.3.2011. Sottesa all'art.111 c.p.c. è la successione nel rapporto sostanziale oggetto di contesa (cfr. Cass. Sez. Un. 18508/2003), che impone l'applicazione dell'art.111 c.p.c. non solo nell'ipotesi di alienazione del medesimo diritto oggetto del processo, ma anche quando il trasferimento cagioni, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subingresso dell'avente causa nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio (cfr. Cass. 8316/2003).

In ragione dell'ultimo comma dell'art.111 c.p.c. la sentenza pronunciata contro l'alienante (nel caso che ci occupa contro BNP SGR) spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (Kryalos SGR) ed è da quest'ultimo impugnabile. La *ratio* sottesa a tale disposizione normativa deve essere ricercata nell'esigenza di tutela del soggetto, non coinvolto dal fenomeno successorio, dal rischio di ottenere una pronuncia *inutiliter data*, non inopponibile al vero titolare del diritto controverso.

L'appellante, pur non essendo stato parte del giudizio di primo grado, è quindi legittimato, quale successore a titolo particolare della parte BNP SGR, all'impugnazione della sentenza 971/2016 del Tribunale di Novara.

6. Si impone ora la verifica circa la tempestività dell'impugnazione con riferimento al termine di cui all'art.327 c.p.c. ed alla fattispecie di cui al secondo comma della norma la cui applicabilità è invocata dall'appellante, posto che il ricorso in appello è stato pacificamente depositato ben oltre il termine semestrale di cui all'art.327, comma 1, c.p.c. .

L'art.327, comma 2, c.p.c., disciplina un caso particolare di impugnazione anche dopo la scadenza di detto termine, possibilità concessa al contumace che non ha avuto conoscenza del processo e, per questa ragione, non vi ha partecipato. La norma non è suscettibile di interpretazione analogica, dovendosi applicare solo alla parte rimasta contumace (cfr. Cass. 11264/2002, che ha negato l'applicazione analogica dell'art.327, comma 2, c.p.c., alla parte rimasta priva del difensore ed ha affermato che il primo comma della norma è espressione di



un principio di ordine generale diretto a garantire la stabilità e la certezza dei rapporti giuridici, che trova applicazione anche nel caso in cui sia tardivamente dedotto un *error in procedendo* che investa di nullità la sentenza che si intende tardivamente impugnare; si veda anche Cass. 10112/2009, che non ha ritenuto assimilabile alla posizione del contumace involontario quella della parte rimasta senza difensore perché cancellato dall'albo per motivi disciplinari).

L'appellante non era parte del giudizio di primo grado per non esservi intervenuto né essere stata chiamata (dall'attore o dal convenuto), per cui si ritiene già per questo motivo inapplicabile l'art.327, comma 2, c.p.c., al successore a titolo particolare non intervenuto, la cui posizione, non rivestendo la qualità di parte nel giudizio di primo grado, in alcun modo è assimilabile a quella del contumace, che invece tale qualità riveste. Non potrebbe quindi l'appellante Kryalos SGR invocare la fattispecie di cui all'art.327, comma 2, c.p.c., anche in ragione dell'eccezionalità della fattispecie e del divieto di sua applicazione analogica, per cui la sua impugnazione sarebbe inammissibile perché presentata fuori termine.

7. Non si giunge a differente conclusione anche a voler riconoscere all'appellante Kryalos SGR il potere di invocare la fattispecie di cui all'art.327, comma 2, c.p.c., con riferimento alla posizione di BNP SGR, parte dichiarata contumace del giudizio di primo grado.

È principio pacifico della giurisprudenza di legittimità, che si condivide e dal quale non vi è motivo di discostarsi, che per non incorrere nella decadenza di cui all'art.327, comma 1, c.p.c., non è sufficiente che il contumace (che deve essere rimasto tale, cfr. Cass. 8245/2003) dia la prova solo di uno dei tre elementi indicati (la nullità della citazione, la nullità della notificazione della citazione, la nullità della notificazione degli atti di cui all'art.292 c.p.c.), dovendo altresì dare la prova che una delle suddette nullità gli ha effettivamente impedito di avere conoscenza del processo (Cass. 17014/2004; Cass. 10365/2003), e ciò anche a mezzo di presunzioni semplici (Cass. 9255/2000) ovvero sulla base delle circostanze del caso concreto (Cass. 13709/2000).

Orbene: l'appellante censura la motivazione del primo giudice laddove ha dichiarato la contumacia di BNP SGR a fronte della «*mera stampa della sola ricevuta di consegna di un messaggio PEC, senza relativa ricevuta di accettazione, priva di certificazione di conformità del difensore, che la produsse in formato analogico anziché in quello digitale, dalla quale non si riesce neppure lontanamente ad evincere quale fosse il contenuto del messaggio che si asserisce recapitato ad un indirizzo bnppreim@legalmail.it*» (cfr. ricorso in appello, pag.5, dal rigo 9), allegando che «*le modalità di produzione dell'atto notificato - a BNP SGR, ndr. - sono in-*



complete e contrarie alla legge (manca messaggio di accettazione e dichiarazione del difensore di conformità dell'atto a quello contenuto nel messaggio PEC di notifica), a voler tacere che BNP Paribas REIM SGR p.A., debitamente interpellata dopo l'infruttifera ricerca nel fascicolo telematico RG 448/2016, escluse la ricezione del messaggio» (cfr. ricorso in appello, pag. 5, dal rigo 15),

Dopo aver allegato che *«le esposte circostanze sono peraltro superate dall'intervenuto cambio del gestore del Fondo Mazer in epoca anteriore sia all'iscrizione a ruolo, 12.2.2016 ... sia alla presunta notifica del 2.3.2016»* (cfr. ricorso in appello, pag.5, dal penultimo rigo), conclude l'appellante affermando che *«non vi è chi non veda come Kryalos SGR Spa e, dunque, il Fondo Mazer, non ebbe mai a conoscenza della causa prima del presunto passaggio in giudicato della sentenza»* (cfr. ricorso in appello, pag.8, dal rigo 16), chiedendo dichiararsi l'inesistenza della notifica a BNP SGR del ricorso introduttivo del primo grado del giudizio per essere stata eseguita a soggetto e ad indirizzo privi di qualsiasi collegamento con Kryalos SGR, ovvero la nullità della stessa notifica e l'ignoranza da parte di essa appellante della pendenza della causa in primo grado e della pronunzia della sentenza impugnata, con conseguente rimessione della causa al primo giudice ex art.354 c.p.c. .

La censura non ha pregio.

Non assume alcuna rilevanza la mancata conoscenza del processo da parte di essa appellante (posto che, come detto, nell'ipotesi di successione a titolo particolare ex art.111 c.p.c. il processo prosegue tra le parti originarie salvo l'intervento o la chiamata in causa del successore a titolo particolare, ipotesi non sussistenti), bensì ha rilievo solo ed unicamente la mancata conoscenza del processo in capo alla parte originaria BNP SGR conseguente a nullità della citazione, nullità della notificazione della citazione, nullità della notificazione degli atti di cui all'art.292 c.p.c. .

È però da escludersi la mancata conoscenza del processo in capo alla parte originaria BNP SGR in quanto:

- a) questa Corte ha positivamente verificato che il messaggio pec del 2.3.2016 ore 14:01 (cfr. doc.4 fasc. appello Deufol Italia) è stato inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata di BNP SGR estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (www.inipec.gov.it);
- b) detto messaggio contiene tre *files* firmati digitalmente con estensione .pdf.p7m, uno dei quali è la relata di notifica;



c) nell'oggetto del messaggio è indicato che trattasi di notificazione ai sensi della legge n.53/1994.

Il contenuto del messaggio pec inviato a BNP SGR è quindi chiaro: trattasi di notifica ai sensi della legge 53/1994 proveniente da soggetto abilitato ad eseguirla (avvocato munito di procura alle liti), contenente di tre *files* con estensione *.pdf.p7m* (quindi firmati digitalmente), uno dei quali denominato *Relata*. Nel testo è chiaramente specificato che *il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.*

Ricevuto il messaggio pec con l'avviso che trattasi di notifica ai sensi della legge n.53/1994, è onere per la parte che lo riceve aprire i *files* e compiere su di essi le verifiche del caso, verifiche che si deve presumere che siano state fatte laddove BNP SGR non ha sollevato censura alcuna riguardo a detta notifica, pur avvertita dal suo successore a titolo particolare Kryalos SGR (è la stessa appellante ad affermare di aver interpellato BNP SGR in merito a detta notifica, cfr. ricorso in appello, pag.5, in fine).

In ogni caso non pare potersi dubitare che BNP SGR abbia avuto conoscenza del processo alla luce dell'avvenuta ricezione in data 2.3.2016 del messaggio pec di notifica contenente i relativi *files*, essendosi a tale data perfezionata la notifica ai sensi dell'art.3 *bis*, comma 3 legge 53/1994. Opera inoltre la c.d. presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c. essendo la comunicazione arrivata all'indirizzo pec del destinatario BNP SGR risultante da elenco pubblico.

Deve quindi concludersi che BNP SGR è stata, regolarmente e tempestivamente, resa edotta della pendenza del processo poi conclusosi con la sentenza oggetto di impugnazione in questa sede e neppure può dichiararsi la nullità della notificazione ai sensi dell'art.11 della legge n.53/1994, atteso che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e non vi è incertezza sul soggetto cui è stata consegnata la copia dell'atto ovvero della data della notifica.

La notifica del ricorso introduttivo del primo grado del giudizio non è quindi affetta da inesistenza o da nullità. Neppure le irregolarità allegate dall'appellante circa le modalità di attesta-



zione in formato cartaceo della notifica eseguita a messo pec conducono alla dimostrazione della mancata conoscenza del processo in capo alla parte BNP SGR dichiarata contumace e non integrano alcuna delle ipotesi previste dall'art.354, comma 1, c.p.c. .

L'impugnazione proposta da Kryalos SGR è quindi anche sotto questo profilo da considerarsi tardiva perché proposta oltre il termine di cui all'art.327, comma 1, c.p.c., e dev'essere di conseguenza dichiarata inammissibile, assorbita ogni altra questione.

8. Non ritiene la Corte via sia spazio per la condanna al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c., primo o terzo comma, per il decisivo rilievo che l'appellato non ha assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, di siffatto danno (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 7583/2004). Non ha allegato l'appellata, in particolare, di aver sostenuto spese irripetibili (tali sono le spese stragiudiziali per l'approntamento della propria linea difensiva, per la ricerca dei mezzi probatori, per i colloqui con il proprio difensore, per recarsi nel luogo di ubicazione del giudice competente e altre spese di carattere preparatorio rispetto alla lite, purché si tratti di esborsi in stretta connessione causale con l'attività processuale), ovvero di essere andata incontro ad *opportunity costs* (tali sono le utilità non conseguite per attività lavorativa non prestata e per il temporaneo abbandono delle proprie attività in ragione del dispendio di energie necessariamente impiegati per colloqui col difensore o per interessarsi allo svolgimento del giudizio), ovvero di aver subito in conseguenza dell'azione temerariamente intrapresa lesione alla propria immagine o patito discredito commerciale, ovvero ancora di aver subito un pregiudizio conseguente alla sottoposizione di un bene a misure conservative, in termini di diminuzione del valore intrinseco di esso per deterioramento oppure obsolescenza.

Si rende quindi superflua l'indagine sull'elemento soggettivo inteso quale assenza di normale prudenza nell'azione giudiziaria intrapresa, che pare comunque insussistente in ragione della particolarità della vicenda.

9. Alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese in favore dell'appellata, che si liquidano come in dispositivo avuto riguardo al valore indeterminato della domanda (come indicato dall'appellante) e considerati i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.



Alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione consegue altresì, in virtù dell'art.13 comma, 1 *quater*, D.P.R. 30.5. 2002, n.115, l'obbligo per l'appellante di versare all'Erario un ulteriore importo pari a quanto già corrisposto a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Quarta Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Novara n.971/2016, pubblicata il 13.12.2016, così provvede:

dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 6.615,00 per compensi del difensore, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta.

Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui dell'art.13 comma, 1 *quater*, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 *bis*, D.P.R. n.115/2002 da parte dell'appellante KRYALOS Società di Gestione del Risparmio per azioni, in breve KRYALOS SGR S.p.A. .

Così deciso il giorno 21 marzo 2018 nella Camera di Consiglio dalla Quarta Sezione Civile della Corte di Appello di Torino.

Il Giudice Ausiliario estensore
dott. Marco Accossano

Il Presidente
dott. Antonio Rapelli

